

16/154/CR06/C5-C13

Posizione delle Regioni e delle Province autonome in merito al DDL di iniziativa parlamentare dal titolo

“Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico” (S1101)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome evidenzia che, in termini generali, nonostante la *ratio* ispiratrice, il disegno di legge proposto appare farraginoso, introdotto su un quadro normativo vigente di cui non tiene adeguatamente conto, incrementando incertezze nella demarcazione di competenze e responsabilità nel contesto della Pubblica Amministrazione senza apportare quei criteri di semplificazione e chiarezza di ruoli cui esso vorrebbe tendere, inserendosi in un quadro di *governance* peraltro già ben definito.

Inoltre in merito all'introduzione di nuovi soggetti e strutture di coordinamento, queste complicano e duplicano funzioni già in essere. Infatti, il disegno di legge rielabora in maniera disarticolata competenze di pianificazione, programmazione, gestione ordinaria e delle emergenze che ogni Regione ha già strutturato al proprio interno raccordando uffici e strutture che permettono un puntuale coordinamento.

Si rileva inopportuno che un unico organismo sovrintenda alle fasi di pianificazione (individuazione e perimetrazione dei rischi), di programmazione (definizione misure e interventi) e di gestione (emergenze per calamità) poiché innesterebbe sovrapposizioni e doppioni con effetti di scarsa efficacia ed efficienza nelle attività.

Si evidenzia come il testo risulti obsoleto rispetto alle più recenti normative, in quanto non menziona la direttiva europea 2007/60/CE sul rischio di alluvioni, che già disciplina una serie di attività in capo alle Autorità di bacino e alle Regioni, ne' tiene conto dell'impostazione data alla materia ambiente/difesa del suolo di cui alla Parte III del decreto legislativo 152/2006.

La proposta legislativa ignora altresì le novità introdotte dal D.L. n. 133/2014 (cd. Sblocca Italia) agli articoli 7, 8 e seguenti, (così come convertito dalla legge 164/2014) e non considera le attività messe in campo dall'imminente DPCM “Criteri”.

Emerge dunque un sostanziale disaccordo con i contenuti della proposta di legge la quale risulta anche in conflitto e in sovrapposizione con il disegno di legge, il C. 2607, recante “*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile*”, cosiddetto “Disegno di legge Braga” che contempla il riassetto complessivo del settore a cui si ritiene debbano essere rinviati gli argomenti trattati dal disegno di legge in questione.

Infine, le Regioni e le Province Autonome ritengono che sia ormai avviato il riordino delle Autorità di bacino distrettuali a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 221/2015 che ha modificato il Dlgs. n. 152/2006. In ottemperanza a tale dispositivo è già stato predisposto il Decreto Ministeriale di attuazione sul quale si è espressa positivamente la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 luglio 2016.

Tra l'altro le attività e i procedimenti presi in esame dal Disegno di legge sono stati già approfonditi nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, predisposti dalle Autorità di distretto, in collaborazione con la Protezione Civile, ai sensi della Direttiva 2007/60/Ce e definitivamente approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 2016. Tali Piani prevedono misure specifiche per affrontare le criticità del territorio sia nel "tempo differito", attività di pianificazione e regolamentazione in capo alle Autorità di Distretto, sia nel "tempo reale", interventi in emergenza in capo al sistema della Protezione Civile.

L'intervento legislativo proposto introduce molti elementi di sovrapposizione e contraddizione rispetto all'attuale quadro di competenze delineato dal sistema normativo e regolamentare attuale, che lungi dal risolvere le criticità, che certamente esistono, potrebbe, al contrario, contribuire ad aggravarle.

Si conferma, pertanto, il parere negativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pur condividendo l'esigenza di un rafforzamento del sistema.

Si ritiene, tuttavia, che ciò debba essere indirizzato sia all'accelerazione dell'attuazione dei dispositivi normativi già in vigore, sia al potenziamento delle strutture territoriali, nonché all'individuazione di risorse finanziarie certe per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio, con tempi certi di completamento.

Roma, 22 dicembre 2016